



Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 04 Luglio 2025

L'anno 2025, il giorno 04 di Luglio (04/07/2025) alle ore 20.00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 03 Luglio 2025 alle ore 05.00, presso la sede in Cavazzo Carnico (UD) via Curva 30/2 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine – OdV", per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto approvato il 08/06/2025 ai rilievi del RUNTS ufficio Regionale FVG

Sono presenti di persona o per delega i soci: 1 Lucio GOLLINO, 2 Gianni COLUSSI, 3 Alvisè GARDELLI, 4 Giuseppe IERACE, 5 Manuel CIMENTI, 6 Marco Antonio AGUILAR YACARINI, 7 David NAVONE, 8 Marina FANZUTTI, 9 Barbara NOVELLI, 10 Michela KOFLER, 11 Sabrina GROPPPO, 12 Luigi RIZZI, 13 Debora COLUSSI, 14 Mary POLONIA, 15 Giovanni STEFANUTTI, 16 Emanuele POLONIA

Sono assenti i soci: 17 Abdelsalam AOUCHICHA, 18 Diego SERAFINI, 19 Samantha MICELLI, 20 Laura BAISERO, 21 Mary MIGOTTI,

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente Gianni COLUSSI, viene nominato segretario verbalizzante il sig. Lucio GOLLINO.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e verificata la presenza della quota di soci prevista dall'art. 11 dello Statuto per le modifiche statutarie, dichiara aperta la seduta.

Passando al 1° punto all'OdG, Adeguamento dello Statuto approvato il 08/06/2025 ai rilievi del RUNTS ufficio Regionale FVG, comunica che L'Ufficio Regionale Friuli Venezia Giulia del Registro Unico Nazionale Terzo Settore – RUNTS, con nota del 24/06/2025 sollevava dei rilievi su alcuni articoli dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria il 08/06/2025.



Il Presidente comunica che l'Organo di Amministrazione nella seduta del 30/06/2025 ha approvato la bozza del Nuovo Statuto Associativo recependo in toto i rilievi mossi dall'ufficio Regionale FVG del RUNTS.

Pertanto, il Presidente passa alla lettura integrale, articolo per articolo, del nuovo statuto.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, approva all'unanimità il nuovo Statuto associativo.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate ed al successivo deposito presso il RUNTS.

L'Assemblea delega altresì il Presidente ad inviare copia del nuovo statuto a tutti gli enti con i quali l'Associazione intrattiene rapporti istituzionali.

A questo punto esauriti i punti dell'o.d.g., il Presidente alle ore 21.30 dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

Gianni COLUSSI

Il Segretario

Lucio GOLLINO



REGISTRATO a TOLMEZZO, il 07/07/2025
Al N° 99
Liquidati e ATTO ESENTE BOLLO E REGISTRO
consegnato in pari data
IL FUNZIONARIO DI
MICHELE SANSONE
firma su delega del Direttore Provinciale
GLORIA PRETE



ALLEGATO ALL'ATTO N° 99

SERIE 3
ATTI PRIVATI N. A
d.d. 07/07/2025



Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – A.I.S.A. ODV

SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

STATUTO

Organizzazione di Volontariato

“ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE – A.I.S.A.

Sezione Provinciale di Udine - ODV”

“A.I.S.A – UDINE ODV”

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **“ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE – A.I.S.A. - Sezione Provinciale di Udine - Organizzazione di Volontariato”** d'ora in avanti indicata come **“A.I.S.A. – UDINE ODV”** o **“Associazione”**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata.
2. L'organizzazione ha sede legale in via Curva 30/2 – 33020 Cavazzo Carnico (UD).
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, deliberata dall'Organo di Amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore.
5. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione di tutti gli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
6. **“A.I.S.A. – UDINE ODV”** aderisce, a **“ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. - Nazionale ETS”** con sede legale in via Santa Croce 116 - 80049 Somma Vesuviana (Napoli), C.F. 95146350632. Ne condivide e ne accetta integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti approvati.
7. **“A.I.S.A. – UDINE ODV”** è, quindi, associata a **“ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. - Nazionale ETS”** ai fini dell'eventuale computo ai sensi dell'art. 41 del Codice del Terzo settore (Reti associative).
8. **“A.I.S.A. – UDINE ODV”** gode di eventuali vantaggi e agevolazioni che gli derivano dall'adesione a **“ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. - Nazionale ETS”**, C.F. 95146350632

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale FVG e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui all'art. 5 lettere e), f), z) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che si riportano integralmente:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
3. Nello specifico, l'associazione si intende costituita al fine di:
 - provvedere alla protezione degli animali con particolare attenzione agli animali di affezione, della biodiversità, della natura, degli ecosistemi e degli habitat naturali;
 - svolgere attività di tutela dei diritti degli animali, in particolare quelli di affezione, in ambito legislativo, giudiziario, sociale culturale, didattico e formativo;
 - promuovere stili di vita rispettosi degli animali e della loro dignità, della biodiversità, della conservazione della natura, degli equilibri climatici, della sostenibilità ambientale;
 - orientare i comportamenti umani alla solidarietà, al volontariato e alla sussidiarietà, contro ogni forma di violenza, di costrizione, di prevaricazione, di maltrattamento, di discriminazione di razza, di specie, di genere;
 - sviluppare ogni attività di protezione degli animali e di tutela dei loro diritti, nonché la difesa dell'ambiente e della

biodiversità, anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e di ricovero di animali per la prevenzione e la lotta al randagismo;

- cooperare tramite le proprie guardie Zoofile con le autorità preposte alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro gli animali e l'ambiente

- promuovere e realizzare interventi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- provvedere al recupero delle carcasse degli animali da affezione deceduti sulla pubblica via ed alla successiva consegna ai centri adibiti al loro smaltimento.

- partecipare all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;

4. L'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- promuovere iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente;

- lottare contro l'inquinamento e l'abbandono di rifiuti, per la tutela di parchi e giardini pubblici;

- controllare settori del territorio in collaborazione con le altre istituzioni e le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 112 ecc.);

- svolgere attività di sicurezza rivolte ai cittadini durante cortei religiosi, manifestazioni sportive o culturali ed altre manifestazioni od eventi autorizzati dalle autorità competenti, che verranno svolte da volontari opportunamente formati;

- tutela e promozione dei beni archeologici;

- azioni di supporto agli enti preposti alla viabilità stradale;

- gestire e riqualificare beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata;

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

6. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

7. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

9. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

10. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Repubblica Italiana.

ART. 6

(Soci, ammissione e numero associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. Possono aderire all'Associazione, le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

a) **indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;**

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5. In caso di richiesta da parte di un Ente del Terzo settore, alla domanda scritta dovranno essere allegati copia di:

a) Atto costitutivo, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

b) Documento di identità del legale rappresentante;

c) Registro degli aderenti e elenco nominativo di quelli che ricoprono cariche sociali.

6. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

8. L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

10. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

11. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi con le modalità previste dallo Statuto;

b) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma dell'attività e controllarne l'andamento;

c) frequentare i locali dell'Associazione

d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione

g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate

h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

3. Hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- c) rispettare le delibere degli organi sociali;
- d) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- e) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario, iscritto nel registro di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. .
5. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o sia in ritardo di almeno 4 mesi nel pagamento della quota annuale, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. Il Presidente convocherà, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea ordinaria che decide sull'esclusione del socio.
4. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima della fine dello stesso.
7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di Amministrazione medesimo.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Organo di amministrazione
 - c) Presidente
 - d) Organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
 - e) Organo di revisione nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
2. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
3. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dall'Organo di Amministrazione.
4. E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
5. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
6. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza, personale o per delega, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, personale o per delega, di almeno metà dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
9. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
10. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
11. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
12. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
13. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci.
14. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele

conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

15. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro sistema di comunicazione telematica, al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede ed è effettuata almeno sette giorni prima della adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

16. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

17. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

18. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o votazioni che riguardino persone.

19. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura dell'Organo di Amministrazione presso la sede dell'Associazione.

20. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera, a voto segreto, sull'esclusione dei soci dalla compagine sociale;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 13

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. L'Organo di Amministrazione è composto da numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'assemblea, che ne stabilisce il numero, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 (quattro) mandati.

4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

5. Nel caso in cui è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

9. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

10. In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) disciplina l'ammissione degli associati
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- i) elegge a maggioranza il Vicepresidente, ed eventuali ruoli/nomine diverse negli organi sociali;
- l) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- m) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- n) individua le attività diverse previste dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione.

13. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

14. Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) dell'Organo di Amministrazione. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

15. Il Segretario può essere eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) dell'Organo di Amministrazione. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

16. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

17. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dall'Organo di Amministrazione, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) dell'Organo di Amministrazione.

ART. 14

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
3. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 177/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i. all'art. 31, la revisione legale dei conti.
5. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro
6. I componenti dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17

(Libri sociali)

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo amministrativo

ART. 18

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 19

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 22
(Bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 23
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24
(Lavoratori)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari che prestano attività di volontariato, iscritti nel registro di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 dello stesso Decreto Legislativo.

ART. 26
(Responsabilità della organizzazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 27
(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 28
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 29
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 04 Luglio 2025

Il Presidente
Gianni COLUSSI

Il Segretario
Lucio GOLLINO



Esente imposta di bollo e registro ex art. 82 comma 3 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A.
Sezione Provinciale di Udine ODV
via Curva 30/2 - 33020 Cavazzo Carnico (UD)
Iscritta al RUNTS al n. 34505 - PEC : aisaudine@pec.it
C.F. 93020020306

